COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I

CAPO I

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Nomina e composizione
- Art. 3 Convocazione delle commissioni
- Art. 4 Funzioni delle commissioni
- Art. 5 Funzionamento delle commissioni
- Art. 6 Richiesta di parere di altre Commissioni
- Art. 7 Termine di presentazione delle relazioni

CAPO II

- Art. 8 Commissioni d'indagine riservata Art. 9 Commissioni di controllo e di garanzia
- Art. 10 Commissioni temporanee di studio
- Art. 11 Rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore Diffusione

CAPO I

Art.1 Costituzione

- 1. Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno, le seguenti commissioni consiliari permanenti:
- la Commissione Consiliare Affari Istituzionali

Competenza in materia di: affari istituzionali, partecipazione popolare, informazione istituzionale, bilancio, rendiconto, finanze e tributi, servizi comunali, aziende speciali, istituzioni, consorzi e società partecipate.

• II^a Commissione Consiliare – Affari del Territorio

Competenza in materia di: urbanistica, edilizia popolare e privata, edilizia pubblica, lavori pubblici, demanio e patrimonio comunale, protezione civile, viabilità e trasporti, tutela dell'ambiente, aree naturali protette, attività produttive, sviluppo economico.

• IIIa Commissione Consiliare - Educazione e Cultura

Competenza in materia di: pubblica istruzione, formazione professionale, educazione permanente, sport e tempo libero, impianti sportivi, turismo e manifestazioni turistiche, biblioteche, musei, cultura e beni culturali, associazionismo locale.

• IVa Commissione Consiliare - Affari Sociali

Competenza in materia di: salute, strutture e servizi socio-sanitari, igiene, politiche sociali, asili nido e servizi all'infanzia, lavoro ed occupazione, politiche abitative, integrazione e solidarietà sociale.

Art. 2 Nomina e composizione

- 1. Il Consiglio Comunale procede, entro sessanta giorni dalla elezione, alla nomina delle commissioni consiliari permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
- 2. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i capigruppo consiliari, in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo. Comunque, il numero dei componenti delle singole commissioni, compreso il presidente, deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.
- 3. I membri delle commissioni consiliari permanenti sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
- 4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
- 5. Alle commissioni consiliari permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale competenti per materia. Alle sedute possono partecipare, se eventualmente invitati dal presidente ed autorizzati dal Sindaco, il Segretario Comunale con funzioni di assistenza giuridica, ed i responsabili dei settori dell'Ente cui è attribuita la competenza istruttoria delle pratiche oggetto di esame.
- 6. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
- 7. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Sindaco.
- 8. In caso di assenza del presidente, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 9. Il presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario.

10. Il presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Art. 3 Convocazione delle commissioni

- 1. 1. Le commissioni sono convocate dal rispettivo presidente oppure su richiesta di almeno il 50% dei membri. Le stesse si riuniscono, di norma, almeno due volte all'anno.
- 2. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal presidente e comunicati a tutti i componenti della commissione, al Sindaco ed a tutti gli assessori.
- 3. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza.
- 4. Ciascun membro può, qualora risultasse indisponibile alla convocazione, designare un delegato all'interno del Gruppo Consiliare di appartenenza, previa comunicazione da far pervenire anche solo via e-mail al Presidente ed all' Ufficio Segreteria del Comune.

Art. 4 Funzioni delle commissioni

- 1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
- 2. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro spettanza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria da parte degli uffici competenti. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ove necessari, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Se i pareri sono in tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
- 3. Esse hanno altresì il compito di esaminare tutte le proposte di deliberazioni che il Consiglio riterrà di sottoporre loro. In questo caso la commissione deve essere tempestivamente convocata.
- 4. Le commissioni, di norma, esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
- 5. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni interessanti, nello stesso tempo, la competenza di ciascuna di esse.

Art. 5 Funzionamento delle commissioni

- 1. Le sedute delle commissioni consiliari si svolgono assicurando efficacia e celerità dei lavori e facendo riferimento ai principi generali ed alle norme sul funzionamento del Consiglio comunale, in quanto applicabili.
- 2. La seduta della commissione consiliare è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne quando vengono trattati argomenti

che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. La commissione, su proposta motivata può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee alla commissione si allontanino escluso il Segretario Comunarli, gli assessori non consiglieri e gli altri soggetti eventualmente invitati e presenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da uno dei componenti la commissione designato dal presidente. Spetta al segretario organizzare e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Art.6 Richiesta di parere di altre Commissioni

1. Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Sindaco onde sia sentito il parere di altre commissioni.

Art. 7 Termine di presentazione delle relazioni

1. Le Commissioni debbono riferire, anche con più relazioni, sulle proposte di deliberazione e sulle questioni ad essa demandate, nel termine massimo di 30 giorni, salvo proroghe da concedersi dall'organo che le ha investite. Tale termine può ridursi, in caso d'urgenza, su richiesta motivata del proponente.

CAPO II COMMISSIONI SPECIALI

Art. 8 Commissioni d'indagine riservata

- 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine politica riservata sull'attività dell'Amministrazione Comunale, delle sue aziende speciali, istituzioni, consorzi.
- 2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nella commissione devono essere rappresentati di tutti i gruppi in modo proporzionale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato anche il presidente.
- 3. Durante l'espletamento della propria attività i componenti della commissione agiscono con autonomia, fatte salve le limitazioni inerenti al loro status di Consigliere Comunale. Al termine dell'attività, la Commissione redige apposita relazione in cui espone al Consiglio i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

- 4. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 5. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 9 Commissioni di controllo e di garanzia

- 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e di garanzia.
- 2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito operativo ed il termine per concludere i lavori e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente, che deve necessariamente essere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

Art. 10 Commissioni temporanee di studio

- 1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare questioni di particolare rilevanza per la comunità locale, comprese fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
- 2. Alle commissioni di studio viene di norma invitato il Segretario Comunale, con funzioni di assistenza e di consulenza giuridica. Possono essere altresì invitati i responsabili dei settori

dell'Ente secondo la rispettiva competenza.

3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 11 Rinvio

1. Per la disciplina sul funzionamento generale delle commissioni speciali, si rinvia alle norme di cui al Capo I del presente Regolamento, ove compatibili.

Art. 12 Entrata in vigore – Diffusione

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal prossimo mandato elettorale amministrativo.
- 2. Si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni anche consuetudinarie che regolavano il funzionamento delle Commissioni.

Copia del presente regolamento verrà inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.